LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori
Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio
Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 24 gennaio 2022.

Oggetto: Congedi padre lavoratore dipendente – aggiornamento dall'1.1.2022

Si ricorda che l'art. 4, co. 24, L. 92/2012 aveva introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, **l'obbligo per il padre lavoratore dipendente** di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Successivamente l'art. 1, co. 205, L. 208/2015 aveva prorogato il suddetto congedo obbligatorio di paternità anche per il 2016, aumentando i giorni di astensione a due.
L'art. 1, co. 354, L. 232/2016 (modificato poi dalle L. 145/2018 e L. 160/2019) aveva ulteriormente prorogato il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, anche in questo caso aumentando progressivamente i giorni di astensione.

In questa sequenza, si inseriscono le NOVITA' della legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 134), che dall'anno 2022 dispongono la **definizione strutturale (e non più sperimentale) dei congedi ai padri lavoratori.**
Questa la sequenza negli anni del **congedo obbligatorio di paternità**:

- 1 giorno per il 2015
- 2 giorni per gli anni 2016 e 2017
- 4 giorni per l'anno 2018
- 5 giorni per l'anno 2019
- 7 giorni per l'anno 2020
- 10 giorni per l'anno 2021
- **Conferma strutturale di 10 giorni dall'anno 2022.**

Il padre lavoratore – anche in questo caso strutturalmente dall'anno 2022 – ha inoltre la possibilità di fruire di un ulteriore giorno facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (Inps msg. 894/2018).

****

Si precisa che l'istituto si applica anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore (adozione nazionale) o dall'ingresso del minore in Italia (adozione internazionale).

RIPRODUZIONE VIETATA

Si evidenzia inoltre che **il congedo obbligatorio come confermato dalla legge di bilancio 2022** – che è spettante per i figli nati/adottati dal 1.1.2021 – è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità e fruibile dal padre anche durante tale periodo; lo stesso non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Il congedo facoltativo, invece, può essere fruito dal padre a condizione che la madre scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. La fruizione del giorno di congedo facoltativo da parte del padre comporta così la decurtazione, nella stessa misura, del congedo di maternità a favore della madre

Oltre a all'aggiornamento di cui sopra, si ritiene utile ricordare alle aziende che sono Clienti del servizio paghe con lo scrivente Studio, di segnalare sistematicamente ai nostri uffici la circostanza in cui un proprio dipendente diventi padre, al fine di indirizzare correttamente e senza disguidi la fruizione – che si ribadisce essere obbligatoria – dei 10 giorni di congedo paternità.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA